



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

***Proponente:* Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo**

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

Visto l'articolo 1, comma 1, della l.r. 26/2010 il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto l'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010 il quale stabilisce che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia nominato dal Consiglio regionale e sia scelto tra quanti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
- b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla legge istitutiva;

Visto l'articolo 7 della l.r. 26/2010 e, in particolare:

- a) il comma 1, il quale stabilisce che al procedimento per la nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza si applichino gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
- b) il comma 2, il quale dispone che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza duri in carica sei anni e non sia immediatamente rieleggibile;
- c) il comma 3, il quale prevede che il garante prosegua nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore;

Visto l'articolo 5, comma 2, della l.r. 26/2010, il quale prevede che la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza non possa essere ricoperta dai membri del Parlamento e del Governo, dai sindaci, dagli assessori dai consiglieri regionali, provinciali e comunali;

Visto l'articolo 5, comma 3, della l.r. 26/2010, il quale dispone l'applicazione, per la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, delle cause di ineleggibilità e di conflitto di interesse previste rispettivamente dagli articoli 10 e 12 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 6, comma 1, della l.r. 26/2010, il quale prevede che la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia incompatibile con:

- a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
- c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione;

Preso atto che il mandato del Garante per l'infanzia e l'adolescenza scade il 2 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Vista la l.r. 5/2008 e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la

presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;

- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, non sono state presentate proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008;

Preso atto che, successivamente al termine previsto dal suddetto avviso, è pervenuta la candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008 della signora Paolina Pistacchi con nota prot. n. 3348/2.12 del 12 marzo 2025;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed esaminata la documentazione a corredo delle medesime;

Visto il parere espresso in data dalla
Commissione consiliare con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, ha deciso all'unanimità/a maggioranza quanto segue:
.....;

Visto l'esito della votazione

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor/dalla signora, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo/a stesso/a, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 26/2010, delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 26/2010 e delle cause di esclusione e conflitto di interesse previste rispettivamente dagli articoli 10 e 12 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010 il signor/la signora quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
2. di dare atto che il suddetto incarico ha una durata di sei anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.